

N. 00983/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 640 del 2013, proposto da:
Silvano Masiero, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Sacchetto,
Massimo Dragone, con domicilio eletto presso Massimo Dragone in
Venezia-Mestre, corso del Popolo, 67/57;

contro

Ministero Della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Ministero
Dell'Economia e Delle Finanze;

per l'annullamento

accertamento del silenzio - inadempimento della P.A. e il conseguente
obbligo delle amministrazioni resistenti di stipulare la transazione alle
condizioni espresse nella normativa sulle transazioni, come definite nel
Decreto moduli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Della Salute

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente lamenta il silenzio inadempimento serbato dal Ministero della Salute rispetto alla volontà manifestata con l'invio di raccomandata in data 6 Dicembre 2012 per sollecitare il Ministero della Salute a stipulare la transazione ed al conseguente pagamento degli importi in relazione alle patologie sofferte in relazione a trasfusione di sangue.

Il diritto di parte ricorrente trova riconoscimento nell'art. 33 della legge n° 222 del 2007, nella legge n° 244 del 2007 ed in decreti ministeriali attuativi.

Il ricorso attiene al diritto soggettivo alla salute e conseguentemente è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate in relazione alla complessità delle procedure transattive sottostanti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)